



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 35/2016

Spiaggetta Maddalusa del Comune di Agrigento (AG) - Sparo di fuochi d'artificio in occasione di Banchetto Nuziale (09/07/2016)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** l'istanza pervenuta il 21/06/2016, con cui la ditta "Picone Fireworks" s.r.l., con sede in Via La Masa 17, S. Stefano Quisquina (AG), ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare, il giorno 09/07/2016, lo sparo di fuochi d'artificio presso la spiaggia Maddalusa del Comune di Agrigento (AG), in occasione dei festeggiamenti di un Banchetto Nuziale;
- VISTO:** il verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi del 19/08/2009;
- CONSIDERATO:** che dal 19/08/2009 il sito in parola non è stato interessato da modifiche strutturali;
- VISTA:** la propria Autorizzazione n. 314/2016 del 04/07/2016;
- VISTA:** la Circolare 11/01/2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno "Disposizioni in ordine alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- VISTA:** la circolare non di serie n. 2/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTI:** il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada);
- VISTO:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura);
- VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 68, 80, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- RITENUTO:** necessario disciplinare il regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione): "Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici";

RENDE NOTO

che la ditta "Picone Fireworks" S.r.l., con sede legale in Via La Masa 17, S. Stefano Quisquina (AG), è autorizzata ad eseguire presso la spiaggia in località Maddalusa del Comune di Agrigento, **il giorno 09/07/2016**, sparo di spettacoli pirotecnici cinesi (dalle ore 23.45), in occasione dei festeggiamenti di un Banchetto Nuziale;

ORDINA:

Art. 1 (Disciplina per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia ambientale)

- 1.1** Per la durata dei festeggiamenti, all'impresa responsabile è fatto obbligo di:
 - 1.1.1 attenersi al Verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi del 19/08/2009, all'Autorizzazione n.314/2016 di questo Comando, meglio citate in premessa.
- 1.2** Per la durata dei festeggiamenti, a persone e mezzi estranei all'impresa responsabile è fatto divieto di:
 - 1.2.1 transito e sosta di persone, balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea entro una distanza di 50 metri dal luogo di sparo;
 - 1.2.2 transito e sosta di veicoli ed unità navali, navigazione, ormeggio, ancoraggio e pesca entro 100 metri dal luogo di sparo;
 - 1.2.3 rimuovere o raccogliere, da terra o dal mare, proiettili ed ordigni inesplosi ed altri materiali esplosivi di qualsiasi genere. In caso di rinvenimento di tali materiali, è fatto obbligo a chiunque di darne immediata segnalazione all'Autorità Marittima ed alle autorità di P.S.

Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)

- 2.1** I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere alle aree interessate dalla manifestazione.
- 2.2** Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla ditta autorizzata, nei casi previsti, la propria presenza in prossimità dell'area di sparo e, comunque, dovrà sempre prestare la massima cautela.

Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- 3.1** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
 - 3.1.1 art. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - 3.1.2 art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del Codice Penale;
 - 3.1.3 ogni pertinente articolo del Nuovo Codice della Strada, ivi compreso l'art. 159 relativo alla rimozione forzata dei veicoli;
 - 3.1.4 art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171;
 - 3.1.5 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - 3.1.6 art. 55-60 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.
 - 3.1.7 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
- 3.2** I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 4 (Entrata in vigore e norme finali)

- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
 - 4.1.1 pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;

- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2** La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, sarà altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online;
- 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate;
- 4.2.3 principali mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione;
- 4.2.4 soggetti destinatari dell'Autorizzazione meglio citata in premessa, cui è fatto obbligo di esporre la presente Ordinanza in luogo visibile presso l'area dei lavori e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati.
- 4.3** La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".
- 4.4** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 05/07/2016

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93